

COMUNE DI BARZANO'

Provincia di Lecco
Via Manara, 13 – cap 23891

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO PER LA TELEFONIA MOBILE

Art. 1

Zone in cui è consentita l'installazione

L'installazione di nuove stazioni radio base per la telefonia mobile è consentita esclusivamente nelle zone per attrezzature d'interesse pubblico o generale (standard comunali) previste dal Piano Regolatore Generale adottato con delibera n° 41 del 27 luglio 2001, identificate con apposito simbolo grafico.

ART. 2

Distanza dagli edifici

La localizzazione dei siti per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, deve avvenire alla distanza inderogabile di almeno 75 metri dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani e relative pertinenze.

Per quanto attiene gli edifici adibiti ad abitazione, attività produttiva, attività commerciale, servizi con permanenza di personale, la posizione e la distanza dei siti deve essere preventivamente supportata dal parere tecnico.

ART. 3

Protezione della popolazione dai campi elettromagnetici

Le domande per l'installazione radio per la telefonia mobile, devono essere in ogni caso corredate dal parere tecnico dell'ARPA, attraverso la valutazione della compatibilità degli impianti da installare rispetto ai limiti di esposizione delle misure di cautela indicate dal D.M. n° 381/98.

Fermo restando i limiti fissati dalla normativa vigente, la protezione, la realizzazione e la modifica degli impianti devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

ART. 4

Misura di tutela dell'ambiente e del paesaggio

L'installazione di stazioni per le reti di telecomunicazioni deve altresì avvenire nel rispetto delle regole dettate dalla legislazione di tutela ambientale (art. 5 comma 1 legge n° 36 del 22 febbraio 2001).

Regolamento installazione
stazioni telefonia mobile

ART. 5

Richiamo alla normativa regionale

Per quanto non espressamente previsto con il presente regolamento, per l'installazione, modifica o disattivazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile si applicano le norme previste dal L.R. 11 maggio 2001 n° 11 e successive modificazioni nonché i criteri emanati con D.G.R. del 11 dicembre 2001 n° 7351.

ART. 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto deliberativo, così come previsto dalla normativa in vigore